

hul

## di guerra. -

Il Direttore generale informa che il supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta\* ufficiale n. 299 del 31 dicembre s.a., riporta il testo della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

A norma della legge sono valide le denunce già presentate. È tuttavia ammessa la presentazione di nuove denunce alle Intendenze di Finanza entro il 14 aprile p.v., allo scadere cioè dei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima. Non è ammessa alcuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (e precisamente entro il 14 luglio 1954) occorre dichiarare alla Intendenza di Finanza che si intende provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato; la mancata dichiarazione in tal senso sarà interpretata come rinuncia al contributo di ricostruzione e comporterà di conseguenza, la liquidazione del semplice indennizzo.

Anche per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denunce già presentate ai Ministeri del Tesoro, degli Affari Esteri e dell'Africa Italiana; eventuali nuove denunce devono essere presentate